



NOTA INFORMATIVA 9/2023

Sanatoria irregolarità formali

Come da precedente Nota informativa, si rammenta ancora che scade il prossimo 31 marzo il termine per pagare i 200 euro (per ogni annualità interessata alla sanatoria) utili per **regolarizzare** le **violazioni formali** commesse sino al 31 ottobre 2022.

Tale definizione, prevista dalla L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando 200 euro per periodo di imposta interessato.

Il contribuente può scegliere eventualmente quali annualità regolarizzare, e sono sanabili tutte le annualità per le quali non sono spirati i termini di prescrizione.

L'ambito applicativo della definizione delle violazioni formali è abbastanza ampio, essendo ricomprese, tra le altre, le violazioni in tema di comunicazioni, anche da assolvere all'interno della dichiarazione dei redditi, alcune irregolarità in materia di *reverse charge*, le violazioni sulla tardività della trasmissione delle dichiarazioni commesse dagli intermediari e così via.

Il pagamento avviene in **due rate**, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 ma è ovviamente possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Bisogna a tal fine indicare nella sezione erario il codice tributo "**TF44**" (rat./reg. 0101) nel modello F24, istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, comunicazione delle minusvalenze) si indica l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l'anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l'anno in cui la violazione è stata **commessa**.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

Oltre al pagamento è necessario **rimuovere l'irregolarità** o l'omissione; per questo c'è tempo sino al 31 marzo 2024 (prov. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell'elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n.11 del 2019.

A titolo del tutto esemplificativo, sono definibili pagando i 200 euro per ogni anno interessato:

- l'omessa/tardiva **fatturazione elettronica** delle operazioni se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa/tardiva trasmissione telematica di **corrispettivi memorizzati**, sempre se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;

- l'omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c'è stato effetto sulle imposte dirette;
- l'omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di reverse charge (incluso l'omesso **reverse charge**) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
- la detrazione di un'IVA non dovuta per errore di aliquota, se l'imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
- l'omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l'omissione o la tardività nell'invio dei **modelli INTRASTAT**;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

Si ribadisce che per rimuovere l'irregolarità occorre poi provvedere entro il 31 dicembre 2024.

Invece, non possono essere sanate le seguenti violazioni:

- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle **Certificazioni Uniche**;
- violazioni in tema di quadro RW;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.

Non rientrano nella definizione in oggetto le irregolarità che possono essere sanate tramite la remissione in bonis (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la **trasparenza fiscale**, modello EAS).

Di fatto, trattasi di una sanatoria concernente le sole irregolarità formali, che tuttavia alla luce del costo esiguo può essere valutata da tutte le imprese ed i professionisti, ed a maggior ragione dai soggetti che ritengono di aver compiuto irregolarità rientranti nel campo di applicazione della medesima.

In particolare, può essere opportuno valutare la regolarizzazione degli anni dal 2019 al 2022 inclusi, interessati dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Lo Studio è a disposizione dei soggetti interessati per eventuali chiarimenti o per lo svolgimento della pratica.

Cordiali saluti

F. Cignolini